

Civile Sent. Sez. L Num. 1756 Anno 2018

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: LEO GIUSEPPINA

Data pubblicazione: 24/01/2018

SENTENZA

sul ricorso 300-2014 proposto da:

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

2016

C.F.

C.F.

4535

, gli ultimi quattro in qualità di
eredi di , elettivamente domiciliati
in ROMA, , presso lo studio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'avvocato , rappresentati e difesi
dall'avvocato , giusta delega in atti;

- **ricorrenti** -

contro

C.F. , già , in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA,
16, presso lo studio dell'avvocato ,
che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 5839/2012 della CORTE D'APPELLO
di BARI, depositata il 04/01/2013 R.G.N. 3266/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA
LEO;

udito l'Avvocato per delega verbale
Avvocato ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



R.G. n. 300/14

Udienza del 20 dicembre 2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Bari, con sentenza depositata il 3/1/2013, respingeva l'appello interposto da

avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che, pronunciando nella controversia ai sensi della legge n. 1369/60 introdotta dai lavoratori, nei confronti di Trenitalia, aveva respinto le domande di accertamento dell'illecita interposizione di manodopera intervenuta tra alcune aziende appaltatrici e dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e la società ferroviaria.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i ricorrenti articolando cinque motivi.

ha resistito con controricorso.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 1369/60.
2. Con il secondo motivo si allega ancora la violazione dell'art. 1 della legge n. 1369/60, nonché la contraddittoria motivazione in relazione alla medesima disposizione.
3. Con il terzo motivo si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1665 e 2094 c.c. e dell'art. 1, primo comma, della legge n. 1369/60.

Ch

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. Con il quarto motivo si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la insufficiente ed errata motivazione in ordine alla titolarità del potere disciplinare nei confronti dei ricorrenti al fine di individuare il vero datore di lavoro.
5. Con il quinto motivo, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. si denuncia la violazione dell'art. 1, terzo comma, e 3, primo comma, della legge n. 1369/60.
6. I motivi – da trattare congiuntamente, stante l'evidente connessione, essendo, nella sostanza, tutti diretti a censurare l'interpretazione che la Corte territoriale fa della legge n. 1369/60 – non possono essere accolti.

Invero, attraverso un *iter* motivazionale ineccepibile dal punto di vista logico-giuridico, e con riguardo alle doviziose risultanze istruttorie, la Corte di merito, riportandosi agli arresti giurisprudenziali di questa Corte di legittimità (v. *ex plurimis*, Cass. nn. 7897/2011, 19920/2011, 20159/2012), ha sottolineato che “l'illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro, ai sensi della L. n. 1369/60, sussiste nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, lasciandosi all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, distribuzione dei turni di lavoro), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”.

Orbene, facendo corretta applicazione dei principi più volte ribaditi in sede di legittimità, la Corte di Appello ha sottolineato che la gestione amministrativa del personale, in particolare mediante la formazione dei turni di lavoro, compete alle società appaltatrici, le quali tenevano un loro preposto presso la stazione ferroviaria di Foggia, quale responsabile di impianto per suo

conto, che svolgeva un ruolo di sovrintendenza ed era titolare del potere disciplinare.

Peraltro, la Corte di merito ha pure sottolineato che i lavoratori non hanno documentato, né provato di avere mai ricevuto dalla società ferroviaria un addebito o una censura o una qualsiasi altra censura *ad personam*, non essendo l'esercizio del potere disciplinare consentito con altre modalità.

Attraverso l'analitica considerazione di tutti gli elementi che connotano l'interposizione fittizia di manodopera, la Corte, alla stregua dei criteri sopra ribaditi e delle risultanze di causa, ne ha correttamente escluso la sussistenza nel caso di specie.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, 20 dicembre 2016

Corte di Cassazione - copia non ufficiale